

Comune delle Centocalli

*Regolamento comunale in materia di
servizi scolastici e giovanili*

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DELLE CENTOVALLI
d e c r e t a:

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 Loc, la legge sul consorzio dei comuni e in particolare l'art. 63a

risolve:

Art. 1
Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2
Prestazioni

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

refezione scuola dell'infanzia;
refezione scuola elementare;
scuola fuori sede.

A richiesta delle famiglie, il Municipio può accogliere allievi di scuola media per la refezione.

Art. 3
Partecipazione finanziaria

¹ A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

² In caso di famiglie numerose (tre o più figli) o di modeste condizioni economiche (reddito imponibile inferiore a fr. 10'000.-) il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

³ Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Art. 4
Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5
Ammontare della partecipazione delle famiglie domiciliate e non

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie domiciliate entro i limiti seguenti:

refezione scuola dell'infanzia da fr. 4.-- a fr. 6.-- per pasto;

refezione scuola elementare	da fr.	4.--	a fr.	6.--	per pasto;
scuola fuori sede	da fr.	20.--	a fr.	40.--	al giorno;.

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6 **Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 Legge e 28 Legge di applicazione della legge esecuzione e fallimenti.

Art. 7 **Vie di contestazione**

¹ Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all'applicazione del presente regolamento sono risolte dal Municipio.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 208 e 213 LOC.

Art. 8 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e successivamente ratificata dalla Sezione enti locali.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 giugno 2010.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 novembre 2010.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 17 gennaio 2011.